Italia Oggi Sette Affari Legali

22-GIU-2020
da pag. 5
foglio 1

Dir. Resp.: Pierluigi Magnaschi

www.datastampa.it

Tiratura: 133263 - Diffusione: 88589 - Lettori: 0: da enti certificatori o autocertificati

Superficie: 43 %

AI RAGGI X GLI EFFETTI DELLO SCIOGLIMENTO SUGLI ACQUISTI ANTECEDENTI ALLA CESSAZIONE DEL REGIME

Beni in comunione, la separazione spariglia le carte

I beni acquistati in vigenza della comunione legale non restano assoggettati alle regole proprie della stessa se è intervenuta stipula di una convenzione di separazione dei beni.

È stato approvato, lo scorso 20 maggio, lo studio n. 50 del 2020 del Consiglio nazionale del notariato che indica le linee guida sul problema degli effetti dello scioglimento della comunione legale tra coniugi rispetto ai beni acquistati prima della cessazione di tale regime.

La fattispecie è quella relativa agli effetti dello scioglimento della comunione legale, in particolare a seguito della stipula di una convenzione di separazione, in ordine ai beni acquistati dai coniugi in regime di comunione legale.

In sostanza, si intende chiarire la legittimità di una vicenda negoziale che possiamo così sintetizzare: due coniugi in comunione legale che procedano a sottoscrivere una convenzione di separazione ai sensi dell'art. 162 c.c., possono, successivamente, disporre liberamente (ciascuno di essi) della quota di propria spettanza relativa ai beni acquistati durante la vigenza del regime legale?

Sulla questione si sono già pronunciate dottrina e giurisprudenza, ma lo studio lo riesamina, quantomeno sotto alcuni aspetti essenziali, a seguito di una decisione della giurisprudenza di legittimità che sembra aver messo in discussione determinati punti fermi che sembravano acquisiti.

In particolare, si fa riferimento a una recente sentenza del 2018 della Corte di Cassazione (Cass. sezione II civile n. 4676 del 28 febbraio 2018), secondo la quale i beni acquistati in vigenza della comunione legale resterebbero assoggettati alle regole proprie del previgente regime, nonostante l'intervenuta stipula di una convenzione di separazione dei beni.

L'art. 191 c.c. disciplina al primo comma le cause di scioglimento della comunione legale.

L'elenco previsto dal legislatore viene ritenuto tassativo: la comunione si scioglie per la dichiarazione di assenza o di morte presunta di uno dei coniugi, per l'annullamento, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, per la separazione personale, la separazione giudiziale dei beni, per il mutamento convenzionale del regime legale, per il fallimento di uno dei coniugi.

Dato per scontato che, tra le cause di scioglimento del regime legale, vi è la scelta da parte dei coniugi della separazione dei beni, lo studio analizza le caratteristiche principali dell'istituto in oggetto.

L'art. 215 c.c. e il successivo art. 217 c.c. sembrano completare la definizione e la disciplina del regime di separazione dei beni.

Il contenuto del regime di separazione dei beni, pertanto, in forza delle norme citate, consente la reciproca indipendenza dei patrimoni di ciascuno dei coniugi, in relazione ad acquisti effettuati in costanza di tale regime: i coniugi conservano la esclusiva titolarità dei diritti patrimoniali acquistati.

Dopo aver riportato le caratteristiche essenziali dei diversi regimi patrimoniali, lo studio esamina lo stato della giurisprudenza e della dottrina circa la questione, evidenziandosi come l'orientamento prevalente non sia in linea con quanto asserito da questa recente sentenza.

In conclusione dell'excursus svolto, viene ipotizzata una risposta in ordine al problema oggetto di indagine.

Due coniugi che abbiano acquistato in permanenza di comunione, a seguito del verificarsi di una causa di scioglimento della stessa ex art. 191 c.c., sia essa volontaria (convenzione notarile di separazione dei beni), sia essa indipendente dalla loro volontà (es. fallimento di uno dei coniugi), vedono modificarsi la loro situazione di contitolarità.

Al regime di comunione legale, in ordine al bene acquistato, si sostituirà una situazione di comunione ordinaria, con la conseguente libera disponibilità ed alienabilità della quota del singolo coniuge, sia a favore dello stesso coniuge (a seguito di convenzione di separazione) sia a favore di un terzo.

La presunta ultrattività del regime di comunione legale, sostenuta dalla sentenza n. 4676 del 2018, con motivazioni, secondo lo studio, non convincenti sarebbe in conflitto con lo stesso concetto di scioglimento del regime e obbligherebbe in modo anomalo i coniugi a rispettare il vincolo di indisponibilità, proprio a fronte della loro scelta di sottrarsi, attraverso la stipula di una convenzione matrimoniale di separazione dei beni, alle rigide e complesse regole della comunione legale.

Ilaria Li Vigni

© Riproduzione riservata

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DI CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO

DATA STAMPA
MONITORAGGIO MEDIA, ANALISI E REPUTAZIONE